

Bruxelles, 10 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0228(COD)**

**11503/23
ADD 1**

**AGRI 384
AGRILEG 127
SEMENCES 29
PHYTOSAN 41
FORETS 80
CODEC 1324**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 415 ANNEXES 1 to 8
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 415 ANNEXES 1 to 8.

All.: COM(2023) 415 ANNEXES 1 to 8



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 415 final

ANNEXES 1 to 8

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di
moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio
(regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)**

{SEC(2023) 414 final} - {SWD(2023) 410 final} - {SWD(2023) 414 final} -
{SWD(2023) 415 final}

ALLEGATO I
ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

<i>Abies alba</i> Mill.	<i>Pinus canariensis</i> C. Smith
<i>Abies cephalonica</i> Loud.	<i>Pinus cembra</i> L.
<i>Abies grandis</i> Lindl.	<i>Pinus contorta</i> Loud
<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	<i>Pinus halepensis</i> Mill.
<i>Acer platanoides</i> L.	<i>Pinus leucodermis</i> Antoine
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	<i>Pinus nigra</i> Arnold
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	<i>Pinus pinaster</i> Ait.
<i>Alnus incana</i> Moench.	<i>Pinus pinea</i> L.
<i>Betula pendula</i> Roth.	<i>Pinus radiata</i> D. Don
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	<i>Pinus sylvestris</i> L.
<i>Carpinus betulus</i> L.	<i>Populus</i> spp. e ibridi artificiali tra tali specie
<i>Castanea sativa</i> Mill.	<i>Prunus avium</i> L.
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco
<i>Cedrus libani</i> A. Richard	<i>Quercus cerris</i> L.
<i>Fagus sylvatica</i> L.	<i>Quercus ilex</i> L.
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	<i>Quercus petraea</i> Liebl.
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	<i>Quercus pubescens</i> Willd.
<i>Larix decidua</i> Mill.	<i>Quercus robur</i> L.
<i>Larix x eurolepis</i> Henry	<i>Quercus rubra</i> L.
<i>Larix kaempferi</i> Carr.	<i>Quercus suber</i> L.
<i>Larix sibirica</i> Ledeb.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
<i>Picea abies</i> Karst.	<i>Tilia cordata</i> Mill.
<i>Picea sitchensis</i> Carr.	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.
<i>Pinus brutia</i> Ten.	

ALLEGATO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "IDENTIFICATO ALLA FONTE"

A. Requisiti generali: La fonte di semi o il soprassuolo devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle autorità competenti.

B. Requisiti specifici:

1. Tipo di materiale di base

Il materiale di base deve consistere in una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza.

2. Entità della popolazione

La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.

3. Origine e regione di provenienza

- a) Nel certificato principale occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione nonché l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica del luogo o dei luoghi in cui è raccolto il materiale forestale di moltiplicazione;
- b) l'operatore professionale deve stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se l'origine del materiale di base è:
 - i) autoctona;
 - ii) non autoctona;
 - iii) indigena;
 - iv) non indigena;
 - v) sconosciuta.

Per il materiale di base non autoctono o non indigeno deve essere dichiarata l'origine del materiale di base, se conosciuta.

L'autorità competente deve verificare le informazioni fornite dall'operatore professionale.

4. Caratteristiche di sostenibilità

- a) Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;
- b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

ALLEGATO III

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "SELEZIONATO"

A. Requisiti generali: L'autorità competente deve valutare il soprassuolo rispetto alla finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione e tenere debitamente conto dei requisiti di cui alla sezione B, a seconda di tale finalità. L'autorità competente deve determinare i criteri di selezione sulla base di tale finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione. Tale finalità deve essere indicata nel registro nazionale dello Stato membro interessato.

B. Requisiti specifici:

1. **Origine:** occorre stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se il soprassuolo è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o se la sua origine è sconosciuta. Per il materiale di base non autoctono/non indigeno, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata.
2. **Isolamento:** i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.
3. **Entità della popolazione:** per mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata, i soprassuoli devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata area per mantenere la diversità genetica, evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra tali alberi.
4. **Età e sviluppo:** l'età o lo stadio di sviluppo degli alberi nei soprassuoli deve consentire di valutare chiaramente i criteri stabiliti per la selezione degli alberi.
5. **Omogeneità:** i soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale delle caratteristiche morfologiche. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.
6. **Caratteristiche di sostenibilità:**
 - a) i soprassuoli devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;
 - b) gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse del sito nel luogo in cui si stanno sviluppando.
7. **Produzione quantitativa:** per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, il volume di legno prodotto deve essere, in linea generale, superiore a quello che si considera come volume medio prodotto in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.

8. **Qualità del legno:** si deve tenere conto della qualità del legno. La qualità del legno costituisce un criterio essenziale se il materiale forestale di moltiplicazione sarà utilizzato nell'industria forestale per la produzione di legno, mobili o pasta di legno. In tal caso l'autorità competente deve attribuire maggiore importanza a questo criterio.
9. **Forma o portamento:** gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, in particolare per quanto riguarda la dirittura e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

ALLEGATO IV

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "QUALIFICATO"

1. Arboreti da seme

- (a) L'autorità competente deve approvare e registrare il tipo e l'obiettivo dello schema di incrocio, lo schema di incrocio dei cloni o delle famiglie componenti e la disposizione in campo, i cloni o le famiglie componenti, l'isolamento e l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi;
- (b) l'operatore professionale deve selezionare i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;
- (c) i cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'autorità competente e definito in modo tale che ogni componente possa essere identificato;
- (d) i diradamenti effettuati negli arboreti da seme devono essere descritti, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascun diradamento, e registrati presso l'autorità competente;
- (e) l'operatore professionale deve gestire gli arboreti da seme e raccogliere le sementi in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

2. Genitori

- (a) L'operatore professionale deve selezionare i genitori per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;
- (b) l'obiettivo, lo schema di incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;
- (c) l'identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;
- (d) nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

3. Cloni

- (a) I cloni devono essere identificabili per le loro caratteristiche distintive, che devono essere approvate e registrate dall'autorità competente;
- (b) il valore dei singoli cloni deve risultare dall'osservazione e dalla valutazione qualitativa delle caratteristiche di tali cloni o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga;
- (c) gli orteti utilizzati per la produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche superiori e si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;
- (d) ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di rametti prodotti.

4. Miscugli di cloni

- (a) I miscugli di cloni devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3, lettere a), b) e c);
- (b) l'identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e il materiale iniziale devono essere approvati e registrati dall'autorità competente. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente;
- (c) ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di rametti prodotti.

ALLEGATO V

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "CONTROLLATO"

1. REQUISITI PER TUTTE LE PROVE

(a) Requisiti generali

Se il materiale di base è un soprassuolo, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato III. Se il materiale di base è costituito da uno o più arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato IV. L'autorità competente deve stabilire i criteri di selezione in base alla finalità prevista per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione.

Gli operatori professionali devono preparare, predisporre ed effettuare le prove previste per l'ammissione del materiale di base. Essi devono interpretare i risultati di tali prove secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. Per le prove comparative l'operatore professionale deve confrontare il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

(b) Caratteristiche soggette ad esame

- (i) L'operatore professionale deve progettare prove per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) e deve indicarle per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;
- (ii) si deve tenere conto in particolare dell'adattamento, della crescita e dei fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altre caratteristiche ritenute importanti tenuto conto della finalità specifica prevista, devono essere valutate in relazione alle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova, comprese le condizioni climatiche attuali e quelle previste per il futuro.

(c) Documentazione

L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Detto operatore deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente su richiesta. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

(d) Predisposizione delle prove

- (i) L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;
- (ii) l'operatore professionale deve condurre ogni esperimento secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

(e) Analisi e validità dei risultati

- (i) L'operatore professionale deve analizzare i dati che risultano dagli esperimenti utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e deve presentare i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;
- (ii) il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili;
- (iii) l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la prova deve designare l'area di diffusione proposta e informare in merito ad eventuali caratteristiche del materiale forestale di moltiplicazione che potrebbero limitarne l'utilità;
- (iv) se durante le prove si dimostra che il materiale forestale di moltiplicazione non possiede almeno le caratteristiche del materiale di base da cui è stato prodotto, compresa in particolare la resistenza/tolleranza agli organismi nocivi per le piante di importanza economica, tale materiale forestale di moltiplicazione non deve essere certificato come materiale "controllato".

2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEL MATERIALE DI BASE

- (a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti del materiale di base seguente: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

(b) Documentazione

Per l'ammissione del materiale di base è richiesta una documentazione supplementare che fornisce informazioni in merito agli aspetti seguenti:

- (i) l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;
- (ii) lo schema di incrocio utilizzato per ottenere il materiale forestale di moltiplicazione impiegato nelle prove di valutazione.

(c) Procedure di prova

Devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:

- (i) il valore genetico di ciascun componente deve essere stimato in due o più siti in cui è effettuata la prova di valutazione, dei quali almeno uno deve trovarsi in un ambiente adatto per l'area di diffusione prevista del materiale forestale di moltiplicazione;
- (ii) il periodo di prova deve essere di durata sufficiente da consentire l'espressione delle caratteristiche oggetto della prova;
- (iii) la superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione da commercializzare deve essere calcolata in base a tali valori genetici e allo schema di incrocio specifico;
- (iv) le prove di valutazione e i calcoli genetici devono essere approvati dall'autorità competente.

(d) Interpretazione

- (i) La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di

caratteristiche. L'operatore professionale deve definire la popolazione di riferimento nel programma di selezione e descrivere tale popolazione di riferimento nelle relazioni di prova;

- (ii) deve essere indicato se il valore genetico stimato del materiale forestale di moltiplicazione è inferiore a quello della popolazione di riferimento per una caratteristica importante.

3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

(a) **Campionamento del materiale forestale di moltiplicazione**

- (i) I campioni del materiale forestale di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dal materiale di base che deve essere ammesso;
- (ii) il materiale forestale di moltiplicazione prodotto mediante moltiplicazione sessuale per le prove comparative deve essere:
 - raccolto durante anni di buona fioritura e di buona produzione di semi e di frutti; e
 - raccolto secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

L'impollinazione artificiale può essere utilizzata per la produzione di tale materiale forestale di moltiplicazione.

(b) **Prototipi**

- (i) Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove deve essere possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati, in linea di massima, da materiale di base che ha dato buoni risultati per la finalità prevista per la silvicoltura, al momento in cui ha inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione. I prototipi impiegati per finalità comparative nelle prove devono essere, per quanto possibile:
 - soprassuoli selezionati in base ai criteri di cui all'allegato III; o
 - materiale di base ufficialmente ammesso per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato";
- (ii) per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie di alberi genitori devono essere comprese tra i prototipi;
- (iii) ove possibile si devono utilizzare più prototipi. In casi giustificati, un prototipo può essere sostituito dal materiale forestale di moltiplicazione più adeguato tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova;
- (iv) gli stessi prototipi devono essere utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.

(c) **Interpretazione**

- (i) Deve essere dimostrata una superiorità significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno una delle caratteristiche importanti;

- (ii) l'operatore professionale deve indicare se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.

4. AMMISSIONE PROVVISORIA

In base a una valutazione preliminare di prove sui giovani alberi, può essere concessa un'ammissione provvisoria. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce deve essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.

5. ESAMI PRECOCI

Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere accettati dall'autorità competente ai fini di un'ammissione provvisoria o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra la caratteristica misurata e le caratteristiche che normalmente sono valutate nelle prove in ambiente forestale. Le altre caratteristiche da sottoporre a prova devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3.

ALLEGATO VI

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE COMMERCIALIZZATO IL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTE DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALE DI BASE

Materiale di base	Categoria del materiale forestale di moltiplicazione (Colore dell'etichetta, se è utilizzata un'etichetta ufficiale colorata)			
	Identificato alla fonte (giallo)	Selezionato (verde)	Qualificato (rosa)	Controllato (blu)
Fonte di semi	x			
Soprassuolo	x	x		x
Arboreto da seme			x	x
Genitori			x	x
Clone			x	x
Miscuglio di cloni			x	x

ALLEGATO VII

Modifica dell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031

Nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono aggiunte le parti seguenti:

"PARTE G

Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con l'etichetta ufficiale, di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma

- 1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:
 - a) la dicitura "Passaporto delle piante" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);
 - b) la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica. Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.
- 2) Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

PARTE H

Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma

- 1) Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:
 - a) la dicitura "Passaporto delle piante — PZ" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);
 - b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;
 - c) la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica.Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.
- 2) Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza."

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1, primo comma
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 3	–
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2, dal primo al quarto comma
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 2, settimo comma, e articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 4	Articoli 6 e 18
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 21
Articolo 5	–
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 5, lettera b)	–

Articolo 6, paragrafo 6	–
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 7
Articolo 6, paragrafo 8	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 7	Articolo 23
Articolo 8	–
Articolo 9	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) ad e)	Articolo 16, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafi da 2 a 6	–
Articolo 14, paragrafo 7	Articolo 15, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 31
Articolo 17	–
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 24
Articolo 20	–
Articolo 21	Articolo 22
Articolo 22	Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 23	Articolo 2, paragrafo 2; articolo 4, paragrafi 2 e 6; articolo 5, paragrafo 3
Articolo 24	Articolo 14, paragrafi 1 e 5; articolo 16, paragrafi 5 e 6; articolo 18, paragrafo 4; articolo 21, paragrafo 3; articolo 22, paragrafo 1;

	articolo 23, paragrafo 1
Articolo 25	Articolo 26
Articolo 26	Articolo 27
Articolo 27	–
Articolo 28	–
Articolo 29	Articolo 32
Articolo 30	Articolo 33
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
Allegato VII	Articolo 8
Allegato VIII	Articolo 14